AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
P.ZZA VENEZIA, 11
00187 ROMA

Reclamo ex art. 77 del Regolamento (Ue) 2016/679 e artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento

Il sottoscritto SIMONE ALIPRANDI, nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], residente in [OMISSIS], Cod.Fisc. [OMISSIS], il quale ai fini del presente procedimento dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente recapito: STUDIO LEGALE ALIPRANDI – VIA LEGNANO 5 – 26900 LODI – PEC [OMISSIS]

espone quanto segue.

Sono un avvocato regolarmente iscritto all'albo (Albo Avvocati di Lodi) e mi trovo spesso a fare interventi di hacking civico che da un lato disturbano l'operato delle autorità pubbliche che operano in modo opaco e antietico, dall'altro sollevano interessanti questioni di diritto che necessitano approfondimenti (tra queste anche alcune relative al rispetto del GDPR e in generale della normativa sulla data protection).

Nel caso specifico il responsabile della (presunta) violazione è:

Domass Srl
Via Croce+sso, 6 – 20122 Milano
PEC: domass@pec.it

PREMESSE

Prima di entrare nella narrativa dei fatti, mi sia permesso precisare che il sottoscritto è ben consapevole di aver presentato a Codesta illustrissima Autorità numerosissimi reclami, tuttavia si fa presente che nessuno di questi numerosi reclami si fonda su allucinazioni o invenzioni del sottoscritto. Un cittadino che spende il proprio tempo e le proprie risorse per rilevare e segnalare violazioni delle norme sul trattamento dei dati personali dovrebbe essere premiato e incentivato invece di essere penalizzato dall'autorità preposta a questo controllo. D'altronde se l'azione di Codesta efficientissima Autorità fosse più incisiva forse aumenterebbe l'effetto deterrente delle aziende che fanno telemarketing ed email marketing e molti di questi reclami non sarebbero nemmeno necessari.

Tanto meno è accettabile che un cittadino che svolge questo prezioso lavoro di segnalazione degli illeciti sia accusato di compiere "un abuso del diritto" per il semplice fatto che i reclami in questione sono inutilmente ripetitivi e pretestuosi, senza però fornire una prova di questa pretestuosità. Si ricordi infatti che avvisare le aziende reclamate che, in caso di atteggiamento poco collaborativo e di comportamenti non conformi alle norme del GDPR, saranno passibili anche di azione civile ex art. 82 GDPR rientra pienamente nei diritti dell'interessato ed è prassi comune della professione forense che svolto da più di 20 anni. Il sottoscritto coglie l'occasione anche per far presente che, se i reclami presentati sono tutti molto simili nella struttura e nell'impostazione, dipende non da una questione di pigrizia e poca fantasia, ma semplicemente dal fatto che Codesta preclara Autorità ha messo a disposizione sul sito ufficiale un modello di reclamo invitando i cittadini a utilizzare quello. Tra l'altro

trattandosi di atti amministrativi non si capisce perché dovrebbero essere molto diversi tra loro quando le violazioni rilevate sono più o meno sempre le stesse.

Il sottoscritto intende anche far presente che ogni forma di violazione delle procedure previste dalla legge e dai regolamenti interni di Codesta rispettabilissima Autorità (in particolare il mancato rispetto i termini di 3 mesi e di 9 mesi dall'invio del reclamo ex art. 143 Codice Privacy) saranno oggetto di tempestivo ricorso di fronte all'autorità giudiziaria competente. Qualora vi sia un problema di carenza di risorse che non permette la trattazione tempestiva dei reclami nel rispetto dei termini di legge, sarebbe cosa più opportuna farlo presente agli organi di Governo e al Legislatore invece che sfruttarlo come (assurdo) motivo di archiviazione. Il sottoscritto infine avvisa che, in caso di comportamenti omissivi gravi da parte dei funzionari di Codesta impeccabile Autorità (come ad esempio la mancata protocollazione di reclami e di comunicazioni ufficiali relative ai procedimenti aperti), valuterà anche la possibilità di presentare denuncia alla competente Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio e per reati connessi.

A sostegno di quanto scritto si ricorda ai funzionari di Codesta onorabilissima Autorità quanto scritto di recente dall'Avvocato Generale Rimvydas Norkus nella Opinion del 16 aprile 2026 nell'ambito della Causa C-205/25 (Joachim Lindenberg contro Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht) di fronte alla CGUE:

> *"la presentazione di un reclamo non conferisce all'autorità di controllo una mera facoltà generale di esame, ma le impone l'obbligo concreto di istruire il fascicolo in modo completo, diligente e imparziale. Infatti, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, conformemente all'articolo 57, paragrafo 1, lettera f), del RGPD, ogni autorità di controllo è tenuta a trattare i reclami presentati nel suo territorio, a esaminarne la natura nella misura necessaria e a trattarli con la dovuta diligenza. Ne consegue che un'autorità di controllo non può astenersi dal trattare un reclamo per motivi attinenti unicamente all'economia amministrativa o a considerazioni di opportunità."*

Fatte queste precisazioni (precisazioni che il sottoscritto avrebbe volentieri evitato ma che si sono rese necessarie alla luce delle recenti comunicazioni ricevute da Codesta pregiatissima Autorità), possiamo passare alla narrativa dei fatti su cui si fonda questo reclamo ex art. 77.

FATTO E DIRITTO

Innanzitutto è fondamentale far presente che la reclamata Domass è stata oggetto di altri due miei precedenti reclami ex art. 77 di cui sicuramente Codesta Autorità avrà già contezza (benché uno mi risulti ad oggi disperso assieme a vari altri miei fascicoli dispersi).

Il primo reclamo (febbraio 2024) – archiviato

Scrivendo al mio indirizzo simone.aliprandi@gmail.com, Domass Srl in data 26 febbraio 2024 ha inviato un'email commerciale da cui emerge che il mio indirizzo è stato inserito in una mailing list a sfondo commerciale. Nell'email infatti compare la dicitura "Se non desideri più ricevere queste e-mail, fai semplicemente clic sul seguente link | Disiscrivimi - Aggiorna le tue preferenze".

Dall'email non era nemmeno chiaro chi fosse il titolare del trattamento, perché in calce comparivano i dati aziendali di due diverse aziende: ItalyRecover Srl e, appunto, Domass Srl. Sicuro di non essermi mai iscritto alle mailing list delle due aziende né di aver dato loro un consenso per comunicazioni di carattere commerciale, mi ero quindi posto il dubbio di come avessero acquisito i miei dati personali e su quale base giuridica li stiano trattando.

In data 26 febbraio 2024 ho quindi inviato via PEC una richiesta di chiarimenti ex art. 15 GDPR a entrambe le aziende. In data 20 marzo 2024 ho ricevuto dall'indirizzo PEC di ItalyRecover un messaggio a firma di [OMISSIS] (Amministratore) in cui, nel confermarmi l'avvenuta cancellazione dei miei dati da ogni archivio aziendale, mi vengono fornite spiegazioni poco credibili e giuridicamente non accettabili. Ho dunque inviato un ulteriore messaggio PEC in cui chiedevo chiarimenti più precisi senza però ricevere riscontro. Mi sono dunque trovato costretto a presentare formale reclamo a Codesta Autorità in data 4 maggio 2024.

L'Autorità Garante Dati Personali (nella persona della Funzionaria Dott.ssa [OMISSIS]) ha avviato formale procedimento con protocollo DRTM/LP/381665. L'istruttoria si è conclusa con il provvedimento a firma del Vice Segretario Generale Dott. Claudio Filippi del 14 novembre 2024 (PROT. U.0134168.14/11/2024), nel quale sostanzialmente l'Autorità concludeva di non voler sanzionare ItalyRecover Srl e Domass Srl e di limitarsi a un invito (rivolto a entrambe) a prestare maggiore attenzione nel rispetto delle norme in materia di dati personali. Si riporta estratto del menzionato provvedimento dell'Autorità:

> *"In tale quadro, tenendo conto dell'errore rappresentato e trattandosi di un caso che risulta, allo stato, isolato, non si rinvengono i presupposti per l'avvio di un procedimento ritenendo sufficiente il presente prudente avviso: si invita pertanto il titolare a prestare attenzione alle procedure adottate per l'effettuazione delle attività promozionali assicurandosi che esse siano conformi alle indicazioni sopra descritte. L'Autorità si riserva di effettuare eventuali controlli nel caso pervengano analoghe doglianze."*

In tale occasione però veniva anche appurato da Codesta Autorità che i miei dati erano stati comunque cancellati dagli archivi delle reclamate. Scrive infatti il dott. Filippi:

> *"In corso di istruttoria la Italy Recover – precisando di aver ceduto il ramo d'azienda alla Domass – ha confermato che il Suo indirizzo è stato inserito per errore di una collaboratrice <u>ma è stato cancellato subito dopo la ricezione del reclamo</u>."*

Non produco alcun documento/allegato in merito a questo mio primo reclamo, dato che tutto dovrebbe essere già negli archivi di Codesta Autorità.

Il secondo reclamo (gennaio 2025) – disperso

La questione poteva sembrare conclusa così, e invece, pochi giorni dopo il provvedimento di archiviazione, in data 20 novembre 2024, ore 09:05, ho ricevuto un'ulteriore email spam proveniente dall'indirizzo [OMISSIS]@visionindagini.it, indirizzo riconducibile alla Domass Srl (come per altro dichiarato espressamente in calce all'email stessa). Ciò è conferma del fatto che Domass Srl ha dichiarato il falso di fronte a Codesta Autorità (sostenendo di aver subito cancellato i miei dati), ha ignorato l'invito formulato da Codesta Autorità lo scorso novembre e anzi ha continuato a trattare miei dati personali senza alcuna legittimazione giuridica.

Mi sono quindi trovato costretto a rivolgermi nuovamente a Codesta Autorità nella speranza che fosse aperta nuovamente istruttoria a carico di Domass Srl e che questa volta fosse irrogata una sanzione severa ed esemplare. Ho dunque presentato un nuovo reclamo con PEC del 30 gennaio 2025 [ALLEGATO 1] che ad oggi risulta del tutto privo di riscontri e aggiornamenti. Nemmeno la famigerata comunicazione cumulativa da me ricevuta il 10 luglio 2026 (prot. U.0107015.10/07/2026) faceva menzione di questo fascicolo. Devo quindi dedurre che questo mio reclamo è da classificare come "disperso" alla stregua di quello contro Assorup e di quello contro Comune di Busto Arsizio. Di queste strane "sparizioni" di reclami avremo modo di discutere più

approfonditamente in sede giudiziale, visto il ricorso da me depositato l'8 settembre 2026 di fronte al Tribunale di Lodi.

Il terzo reclamo (…e il quarto vien da sé?)

Arriviamo ai giorni nostri con la situazione sostanzialmente rimasta invariata.

Pochi giorni dopo l'invio del secondo reclamo, in data 5 febbraio 2025, ho ricevuto una ulteriore email spam [ALLEGATO 2], sempre dall'indirizzo [OMISSIS]@visionindagini.it. Essendo in attesa dell'avvio del procedimento relativo al secondo reclamo avevo semplicemente archiviato quell'email nell'attesa di produrla come nota integrativa; cosa che non ho avuto occasione di fare, dal momento che non ho contezza di un nuovo fascicolo aperto da Codesta Autorità.

Il 30 giugno 2026 ho ricevuto una nuova email [ALLEGATO 3], sempre dal solito indirizzo [OMISSIS]@visionindagini.it e sempre con contenuti promozionali e offerte/sconti

Come nel caso di C.D.S. Sas (Mestieriedivise.it) da me segnalato con reclamo del 20/10/2026, anche in questo caso emerge chiaramente come la troppa "delicatezza" dei provvedimenti dell'autorità di controllo porti i titolari del trattamento a non percepire alcun disvalore nell'attività di email marketing aggressivo e massivo. Se le autorità preposte al controllo del rispetto delle norme sul trattamento dati personali facessero il loro lavoro quando interpellate e applicassero sanzioni e misure correttive in modo sistematico e categorico, gli spammer incalliti probabilmente imparerebbero meglio la lezione e smetterebbero di lavorare sul filo della legalità. Al contrario, da quello che ho avuto modo di vedere in questi anni di esperienza nel campo dei reclami ex art. 77, Codesta Autorità, invece che richiamare all'ordine gli spammer, preferisce stigmatizzare il comportamento di un cittadino come me che dedica il suo tempo e le sue risorse per segnalare palesi violazioni del GDPR e della giurisprudenza in materia.

Non ho proceduto ad un accesso ex art. 15 GDPR perché ritengo la situazione già abbastanza chiara e già avevo fatto presente in occasione del primo reclamo l'assenza di qualsivoglia consenso da parte mia a questo tipo di comunicazioni. Credo quindi che un accesso ex art. 15 possa solo comportare un'inutile perdita di tempo di altri 30 giorni; sarebbe un vero peccato, dato che – ne sono sicuro – i funzionari di Codesta Autorità non vedono l'ora di occuparsi nuovamente di un mio reclamo.

Le norme a mio avviso violate sono l'Art. 5 Regolamento (Ue) 2016/679, l'Art. 6 Regolamento (Ue) 2016/679, l'Art. 13 Regolamento (Ue) 2016/679, l'Art. 15 Regolamento (Ue) 2016/679 e l'Art. 130 D.Lgs. 196/2003.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto:

CHIEDE

al Garante per la protezione dei dati personali, esaminato il reclamo che precede e ritenutane la fondatezza, di assumere nei confronti della reclamata ogni opportuno provvedimento e, in particolare:

a) rivolgere a questa o al responsabile del trattamento avvertimenti o ammonimenti sul fatto che detti trattamenti possono verosimilmente violare, ovvero abbiano violato, le disposizioni vigenti in materia;

b) ingiungere al titolare del trattamento di soddisfare le richieste di esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento e/o di conformare i trattamenti alle disposizioni vigenti in materia anche nei confronti del responsabile del trattamento, ove previsto;

c) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento.

CHIEDE ALTRESÌ

che gli uffici del Garante per la protezione dei dati personali, ricevuto e protocollato il reclamo che precede, assicurino il rispetto dei termini di cui all'art. 143 D.Lgs. 196/2003 e dei termini di cui ai Regolamenti 1/2019 e 2/2019 di Codesta Autorità, ricordando che la Suprema Corte di Cassazione (Cass., Sez. I, 8 luglio 2025, n. 18583) ha qualificato tali ***termini come PERENTORI****;*

che gli uffici del Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto dei termini previsti dalle norme vigenti, informino il sottoscritto sullo stato del procedimento ***entro tre mesi*** *dalla data di presentazione del reclamo;*

che gli uffici del Garante per la protezione dei dati personali, nella stesura dell'eventuale provvedimento a conclusione del presente procedimento di reclamo, si astengano da valutazioni in merito ai danni subiti dal sottoscritto, dal momento che la valutazione del danno non è competenza di Codesta Autorità bensì del giudice ordinario.

CHIEDE INFINE
ai sensi della L. 241/1990, art. 22

di ricevere entro 30 giorni un aggiornamento formale sullo stato del reclamo da me presentato a carico di Domass Srl in data 30/01/2025 e sul contenuto del relativo fascicolo. La presente richiesta costituisce accesso dei documenti amministrativi ai sensi della L. 241/1990, art. 22.

Elenco dei documenti allegati:

1) Allegato 1: reclamo presentato dal sottoscritto contro Domass Srl in data 30 gennaio 2025

2) Allegato 2: email spam ricevuta da Domass in data 5 febbraio 2025

3) Allegato 3: email spam ricevuta da Domass in data 30 giugno 2026

Lodi, 21 ottobre 2026

Firma

Avv. Simone Aliprandi